

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2018, n. 1278

Atto di intesa regionale, rilasciato ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla L. 290, e s.m.i. per la costruzione ed esercizio del nuovo collegamento in cavo interrato 380kV dalla S.E. della C.le di Brindisi Enipower all'elettrodotto aereo 380 kV C.le di Brindisi Nord-Brindisi Pignicelle nel Comune di Brindisi- pos. EL-392.

Il Vice Presidente della Regione Puglia dott. Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Il Piano di miglioramento dei sistemi di Difesa per la Sicurezza del sistema elettrico nazionale, predisposto da Terna e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha previsto la realizzazione del raddoppio del collegamento 380 KV fra la Stazione elettrica della centrale di Brindisi Enipower e la Stazione elettrica RTN Brindisi Pignicelle;
- Considerata l'importanza del citato collegamento, è stata ricercata la soluzione tecnica più idonea e in tal senso è stato individuato il collegamento completamente in cavo interrato 380 KV della Stazione elettrica della centrale Brindisi Enipower all'esistente elettrodotto aereo 21321 "Centrale Brindisi Nord-S.E. Brindisi Pignicelle";
- Con nota del 12/6/2018 prot. n. 15365 il Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare Divisione IV infrastrutture e sistemi di rete ha comunicato la chiusura della Conferenza di Servizi, trasmettendo tutti i pareri pervenuti nel corso della stessa, richiedendo, nel contempo, alla Regione l'espressione dell'Atto di Intesa;

Considerato che:

- Con nota prot. n. 1836 del 7/3/2018 la Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio- Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica della Regione Puglia, sulla base della propria istruttoria ai sensi del PPTR, ha precisato che *"...la previsione di realizzazione della linea elettrica interrata sotto strada esistente non risulta in contrasto con le norme di tutela paesaggistica e, in particolare, con le prescrizioni di cui agli articoli 46 e 71 e con le misure di salvaguardia di cui agli artt. 72, 82 e 88 delle NTA del PPTR. La nuova sistemazione del tratto aereo e la demolizione e nuova realizzazione del relativo sostegno nell'area del corso d'acqua pubblico, con gli opportuni accorgimenti volti a minimizzare l'impatto sul corso d'acqua pubblico, può risultare inoltre compatibile con quanto previsto all'art. 46, comma 3, lettera b7 delle NTA del PPTR, il quale prevede l'ammissibilità della realizzazione di opere migliorative, incluse le sostituzioni impiantistiche esistenti"*
- La stessa nota, con riferimento alla realizzazione della recinzione e dell'aerea video-terminali aereo-cavo del medesimo corso d'acqua, ha rilevato *"...un contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR"* in virtù del quale *"...il progetto dovrà acquisire la necessaria autorizzazione paesaggistica in deroga ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, di competenza regionale"* o, nel caso in cui le suddette opere siano previste con modalità tali da evitare i contrasti con l'art 46, *"...l'autorizzazione paesaggistica ex art. 90 delle NTA del PPTR, di competenza della Regione nel caso in cui sia o sia stato sottoposto a procedimento di VIA regionale o provinciale o di competenza del Comune di Brindisi, delegato al rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche con DGR 1152 del 11/5/2010 negli altri casi"*;
- Nel corso della Conferenza di Servizi convocata dal Mi.S.E., il Comune di Brindisi con not prot. 48336 del 17/5/2018, ha reso, a seguito di integrazioni richieste a Terna e dalla stessa fornite, l'Autorizzazione paesaggistica *"...fatto salvo l'obbligo che in fase di progettazione esecutiva al fine di eliminare i contrasti la opera non dovranno comportare la rimozione della vegetazione esistente, riduzione dell'accessibilità al corso d'acqua e dello spostamento della faune l'incremento della superficie impermeabile a garantire la funzionalità ecologica e la circolazione della piccola fauna"*;

- Tale parere quindi costituisce titolo di carattere paesaggistico, attesa la competenza in tale materia del Comune di Brindisi sulla base della citata DGR 1152 del 11/5/2010;
- La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 3241 del 29/3/2018, ha trasmesso il contributo tecnico di competenza di cui alle risultanze istruttorie formulate in data 28/3/2018 dal Comitato Regionale per la VIA. Tale documento conclude che *"...non ci siano gli elementi di valutazione tali da poter escludere impatti significativi sul complesso delle componenti ambientali a seguito della realizzazione dell'intervento"* esprimendo poi la necessità di integrazioni da parte di Terna;
- la Società Terna con nota prot. 5153 del 28/6/2018, ha riferito che nel corso della conferenza di servizi conclusasi positivamente in data 12/6/2018 sono stati acquisiti, in materia ambientale:
 - parere di non assoggettabilità a VIA della Provincia di Brindisi espresso con nota 7921 del 8/3/2018;
 - autorizzazione paesaggistica con prescrizioni del Comune di Brindisi, espresso con nota 48336 del 17/5/2018;
 - parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi, Lecce e Taranto, espresso con nota prot. 7090 del 18/4/2018;
 - parere di assenza di criticità (con prescrizioni di carattere operativo da ottemperare in fase realizzativa e di esercizio) di ARPA Puglia, espresso con nota prot. 24540 del 17/4/2018.chiarendo inoltre che il l'intervento è *"...fuori dal campo di applicazione della valutazione di Impatto Ambientale, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 152/2006"*;
- In esito a tali integrazioni la Sezione Autorizzazioni ambientali, con nota 7534 del 10/7/2018, ha comunicato che alla luce dei pareri positivi conseguiti in materia ambientale nel corso della Conferenza di servizi presso il Mi.S.E. la precedente richiesta di integrazioni potesse considerarsi superata.

Viste:

- la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 "Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione";
- l'art.1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n.290, come modificato dall'art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n.239, per cui la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;
- la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- la Delibera di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 n. 2563 "Disciplina degli atti di intesa della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di Autorizzazione coordinati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1- sexies del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 290/2003 e s.m.i., per la costruzione ed l'esercizio di elettrodotti ed altri interventi sulla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale"

Tutto ciò premesso

- Si propone alla Giunta regionale di approvare l'intesa, di cui all'art.1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa all'istanza presentata società Terna Rete Italia srl ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo collegamento in cavo interrato 380kV dalla S.E.e della C.le di Brindisi Enipower all'elettrodotto aereo 380 kV C.le di Brindisi Nord-Brindisi Pignicelle nel Comune di Brindisi- pos. EL-392

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 7/97 art. 4 comma 4 lettera K.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Regione Puglia;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Dipartimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare l'intesa, di cui all'art. 1 - sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 e successive modifiche, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, relativamente all'istanza presentata dalla società Terna Rete Italia Spa ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo collegamento in cavo interrato 380kV dalla S.E.e della C.le di Brindisi Enipower all'elettrodotto aereo 380 kV C.le di Brindisi Nord-Brindisi Pignicelle nel Comune di Brindisi- pos. EL-392
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it, per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, a Società Terna Rete Italia srl all'indirizzo di pec aot-napoli@pec.terna.it;
- di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO